



ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREVENZIONE E CONTRASTO

DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato nel Collegio Docenti n. 2 del 24.09.2019, delibera n. 4/2019-20



Sommario

2

Premessa	pag. 3
La legge n. 71/17	pag. 3
Cosa fare se si verifica un atto di cyber bullismo	pag. 4
Ripartizione dei compiti delle varie figure scolastiche	pag. 5
Mancanze disciplinari	pag. 6

Allegati

Allegato 1 SCHEMA DI INTERVENTO: AZIONI DI CYBERBULLISMO - AZIONI DELLE PERSONE COINVOLTE – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Allegato 2 Modulo per la segnalazione dei casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo

Allegato 3 Manifesto della comunicazione non ostile



ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità.

LA LEGGE N.71 / 17

La legge 29 maggio 2017 n.71, entrata in vigore il 18 giugno 2017, così definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la scuola nell'individuazione e nella prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, come previsto:

- dagli artt. 3 – 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;



- dalla direttiva MIUR n. 1455/06 recante indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015.
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio artt. 581- 582-594-595 – 610 – 612 – 635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- dagli artt. 2043- 2046 – 2047 – 2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dalla Legge n. 71/2017 e dall’Aggiornamento delle Linee di Orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

COSA FARE SE SI VERIFICA UN ATTO DI CYBERBULLISMO?

La legge definisce il ruolo delle diverse figure del mondo della scuola nella promozione di attività preventive, educative, e ri-educative. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti e senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Il docente che viene a conoscenza di un fatto di cyberbullismo informa il Dirigente Scolastico che tempestivamente metterà al corrente i genitori degli studenti coinvolti; successivamente verrà convocato il Consiglio di Classe che deciderà sulle azioni sanzionatorie ed rieducative per l’alunno responsabile di tali comportamenti, secondo quanto stabilito in questo Regolamento di Istituto nella parte relativa alle sanzioni disciplinari.

La legge 71/2017 introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo: la procedura di ammonimento da parte del Questore, ossia il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche; più precisamente il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale.

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) una richiesta per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Qualora il gestore non avesse informato l’utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.



RIPARTIZIONE DEI COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua i referenti di bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede corsi di aggiornamento e formazione, inseriti nel PTOF, in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente, educativo ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL TEAM ANTI-BULLISMO

Il team è formato da Dirigente Scolastico, collaboratori del Dirigente, referenti per il bullismo e funzione strumentale Benessere a scuola, inclusione e counseling.

Il team:

- prende in carico la segnalazione;
- conduce la valutazione;
- individua la tipologia di intervento da attuare in prima istanza;
- propone interventi individuali, interventi per il recupero della relazione e/o interventi indiretti nella classe;
- monitora l'andamento del caso nel tempo.

3. I REFERENTI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di studenti;
- si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

4. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.



5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- attua le attività didattiche ed educative, finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6. IL DOCENTE:

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità ed agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano come previsto dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

8. GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari sull'uso delle nuove tecnologie, per rispettare gli altri, specialmente quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (ad es: email, sms, mms, etc.);
- non possono, durante le attività didattiche ed educative o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni, le attività didattiche ed educative in genere non possono usare cellulari, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte di un singolo o di un gruppo specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.



Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.



ALLEGATO 1 - SCHEMA DI INTERVENTO: AZIONI DI CYBERBULLISMO - AZIONI DELLE PERSONE COINVOLTE – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA’
1. SEGNALAZIONE	Dirigente Insegnanti Studenti	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consigli di classe Insegnanti	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Studenti Genitori Psicologi	-Incontri con gli alunni coinvolti; -Interventi/discussione in classe -Informare e coinvolgere i genitori -Responsabilizzare gli alunni coinvolti -Ristabilire regole di comportamento in classe - Sportello di Ascolto
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di Classe Referenti Bullismo Insegnanti Alunni	-Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo -Scuse in un incontro con il compagno offeso -Progetto sul bullismo/cyberbullismo -Compiti socialmente utili all’interno dell’istituto -Eventuale espulsione dall’Istituto in caso di reiterazione dell’atto di cyberbullismo
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di Classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare se il problema è risolto attraverso il controllo e osservazione continua. Prevedere di potenziare le azioni di educazione all’uso consapevole della rete in modo trasversale alle discipline e tramite i progetti per l’acquisizione delle competenze digitali.

Materiali, video, vademecum sul cyberbullismo sono disponibili per insegnanti, studenti e genitori sul sito: www.generazioniconnesse.it



ALLEGATO 2 - MODULO DI SEGNALAZIONE DI CASI DI PRESUNTO BULLISMO/ CYBERBULLISMO

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola: _____

Classe: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Docente/Educatore, nome
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

Altre vittime _____ Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe: _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Breve descrizione del problema (è opportuno fornire esempi concreti degli episodi di prepotenza).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Si ricorda che il reato di falsa attestazione è commesso da qualsiasi soggetto che dia delle informazioni non reali (art. 495 del Codice Penale).

Firma



ALLEGATO 3 - PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO: PROMOZIONE DI UNO STILE COMUNICATIVO ADEGUATO

Nella convinzione che le parole hanno un peso e un valore nelle relazioni interpersonali sia reali che "social", l'Istituto intende promuovere una riflessione sul rapporto tra "virtuale" e "reale" e sulle relative conseguenze concrete e permanenti nella vita delle persone, facendo propri i principi espressi dal

MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

1. Virtuale è reale.

Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.

2. Si è ciò che si comunica.

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero.

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare.

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

5. Le parole sono un ponte.

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. Le parole hanno conseguenze.

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.

7. Condividere è una responsabilità.

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

8. Le idee si possono discutere.

Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.

9. Gli insulti non sono argomenti.

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

10. Anche il silenzio comunica.

Quando la scelta migliore è tacere, taccio.